



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127

09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: <http://www.comune.quartucciu.ca.it>

Allegato al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Regolamento per la disciplina  
del potere sostitutivo  
degli organi comunali nel conferimento  
di incarichi nulli ai sensi del D. Lgs 39/2013

Approvato con deliberazione della G.C. n. 32 del 26.05.2015

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D. Lgs 39/2013 nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello stesso decreto, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.

2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l'organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

## **ART. 2 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RILEVATORE**

1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. Il Responsabile è tenuto a segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.lgs. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

## **ART. 3 - OBBLIGHI PRECEDENTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI**

1. Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi del Comune presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l'incarico sarà conferito. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

2. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere presentata anche nel corso dell'incarico, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio. La presentazione della dichiarazione, entro i termini prima indicati, è condizione per l'acquisizione e permanenza dell'efficacia dell'incarico.

## **ART. 4 - OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI**

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono essere trasmessi a cura del soggetto che vi ha provveduto entro sette giorni dall'adozione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

## **ART. 5 - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE NULLITÀ**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nelle possibili ipotesi di violazione delle disposizioni inerenti la conferibilità e compatibilità degli incarichi in rappresentanza dell'ente in amministrazioni pubbliche, enti pubblici e enti privati in controllo pubblico, contesta la circostanza sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni alle contestazioni, anche con eventuale richiesta di audizione. Entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni o della data di audizione, il responsabile accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio, tramite gli uffici comunali, sia alla procedura di recupero, di cui al

successivo art. 8, delle eventuali somme indebitamente percepite, sia alla procedura surrogatoria, di cui al successivo art.7.

#### **ART. 6 - ORGANO SURROGANTE**

L'organo surrogante è così individuato:

- La Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- il Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- il Sostituto del responsabile di Settore, previamente individuato dal Sindaco con proprio decreto, se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di Settore.

#### **ART. 7 - PROCEDURA SURROGATORIA**

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione, nonché alle autorità competenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.

6. L'interdizione degli organi titolari del potere di nomina decorre dal giorno successivo all'atto di accertamento della nullità dello stesso; valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 8 - PROCEDURA DI RECUPERO**

1. Entro 7 (sette) giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile trasmette gli atti al Responsabile del Settore risorse finanziarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.

2. Entro i 7 (sette) giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Responsabile del Settore finanziario dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico è pubblicato sul sito web del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

2. Le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente in apposita sezione del link "Amministrazione trasparente".

## **ART. 10 - NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima applicazione, gli organi conferenti comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere e non ancora comunicati, entro 20 (venti) giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.

2. Per gli incarichi in essere, comunicati ai sensi del precedente comma, le dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, sono pubblicate sul sito web istituzionale.